

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Parzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 20 aprile 2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

EMERGENZA CORONA VIRUS: Decreto Cura Italia 18/2020 integrato dal Decreto Liquidita' 23/2020

Cosa sta succedendo? La conclamata pandemia ed il timore di allargare l'area di contagio ha consigliato le autorità sanitarie a chiudere tutte quelle attività considerate non essenziali e foriere di possibile contagio. Quindi tutte le attività connesse al turismo, alberghi, bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, ecc. Attualmente le misure restrittive sono prorogate fino al 3 maggio 2020.

Sono passati quasi due mesi e queste attività, persistendo l'emergenza, stanno rischiando la chiusura o il fallimento.

Per questo motivo si sta pensando gradualmente di riaprire tutte queste attività, nonostante il virus sia ancora presente, adottando tutti i possibili accorgimenti per evitare ulteriori contagi, quali mascherine, guanti, distanze di sicurezza, sanificazioni periodiche dei locali, ecc.

In questo periodo sia le aziende forzatamente chiuse, sia quelle rimaste aperte, hanno dovuto fare i conti con la carenza di fatturato e di incassi, quindi di liquidità. Lo Stato è intervenuto per aiutarle, prima col C.D. Decreto Cura - DL 18 del 17.3.2020 - poi di recente col Decreto Liquidità - DL 23 dell'8.4.2020.

Ma riteniamo che le misure finora adottate siano assai deludenti: infatti l'aiuto si è limitato ad un piccolo contributo a fondo perduto di 600 euro a favore degli artigiani e commercianti che hanno patito la riduzione dell'attività, null'altro è previsto a favore delle imprese se non una parziale dilazione delle imposte e la concessione di garanzie sui prestiti, nuovi o rifinanziati, che dovranno richiedere alle banche per sopravvivere. In sostanza nessun contributo ma solo garanzie sui finanziamenti che le banche potranno loro accordare. Il tutto subordinato ad una burocrazia sempre più complessa ed opprimente.

Nel prosieguo, senza soffermarci sui provvedimenti adottati in materia di fruizione degli ammortizzatori sociali, cercheremo di sintetizzare le misure finora intraprese, con l'avvertenza che esse, al pari delle autocertificazioni necessarie per uscire di casa, mutano continuamente.

Vi informiamo inoltre che la nostra attività professionale prosegue, sia pur in forma ridotta e in smart working, in attesa che la situazione torni alla normalità. Per ogni evenienza vi suggeriamo di contattarci tramite mail, cercheremo di rispondervi non appena possibile.

Decreto liquidità - DL 23 dell'8.4.2020

Il Decreto integra quanto disposto dal DL 18/2020, del quale trattammo nella precedente Circolare, intervenendo a sostenere le imprese attraverso i seguenti provvedimenti di carattere finanziario.

Piccole e medie imprese (Tramite il Fondo Centrale di Garanzia)

È possibile che le aziende ottengano finanziamenti fino a **25.000 euro** dalle banche senza alcuna valutazione di merito creditizio, ma con garanzia 100% da parte dello Stato. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito **www.fondidigaranzia.it**. Stessa misura di garanzia anche per i finanziamenti superiori a detta soglia fino a 800.000 euro, ma con necessità di valutazione del merito creditizio da parte della banca finanziatrice. Per prestiti superiori a 800.000 e fino a 5 milioni di euro la garanzia copre il 90% dell'importo erogato.

In conclusione, l'unica strada per avere velocemente una elemosina di liquidità è quella di richiedere un prestito bancario fino a 25.000 euro; oltre questa cifra si è soggetti ai normali tempi di concessione del finanziamento da parte delle banche, che ci risultano essere di qualche mese. Precisiamo che lo Stato in questo modo non regala nulla, nemmeno a titolo di contributo in c/interessi, che saranno dovuti normalmente.

Imprese di grandi dimensioni

Lo Stato, tramite SACE S.p.A. e fino al 31.12.2020, potrà fornire la garanzia alle banche che erogano finanziamenti alle imprese, nel limite di 200 miliardi di euro, di cui 30 per finanziamenti in favore delle PMI, a seconda dei limiti dimensionali dei soggetti finanziati:

- per i finanziamenti ad imprese fino a 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi è prevista una copertura

pari al 90% dell'importo del finanziamento;

- per i finanziamenti ad imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro è prevista una copertura pari al 80% dell'importo del finanziamento;

- per i finanziamenti concessi alle imprese con oltre 5 miliardi di fatturato e prescindendo dal numero di dipendenti la copertura sarà del 70% dell'importo del finanziamento.

Comunque l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda. Il finanziamento, erogato a seguito di una istruttoria bancaria, potrà avere una durata massima di 72 mesi, con possibilità di optare per un periodo di 24 mesi di preammortamento.

Proroga di scadenze e di taluni adempimenti fiscali

E' arduo riuscire a capire qualcosa nelle 1.000 pagine dei Decreti, in quanto le prime misure del Decreto Cura sono state successivamente integrate, e in parte modificate, dal Decreto Liquidità, rendendo il quadro complessivo ancora più complicato. Nel loro insieme, infatti, le misure approvate adottano criteri selettivi di tipo soggettivo, geografico, quantitativo e anche temporale tra loro diversificati che rendono l'applicazione delle stesse oltremodo complessa, anche da parte di chi possiede competenze specifiche ed e' allenato a confrontarsi con la farraginosità della normativa fiscale.

Vengono fatti slittare:

- il versamento dell'eventuale **saldo IVA 2019**, originariamente scadente il 16.4.2020, restando ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%;

- all'1.6.2020 i versamenti di ritenute, contributi e premi Inail alle **piccole attività**: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che nel 2019 hanno avuto ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte Irpef dipendenti (non quelle sui lavoratori autonomi), ai contributi Inps (compresi quelli trattenuti ai dipendenti) ed all'Iva; detti versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro l'1.6.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

- all'1.6.2020 e senza altre condizioni i versamenti di cui sopra per i contribuenti particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus elencati nell'art. 61 del Decreto Cura Italia (ristoranti, alberghi, bar, trasporti, ecc.);

- al 30.6.2020 i versamenti di **ritenute su redditi di lavoro dipendente** (ma non le Ritenute su lavoro autonomo), i **contributi Inps** (sia quelli del datore di lavoro che quelli trattenuti ai dipendenti) e **l'Iva**, scadenti ad aprile e maggio, **ma solo per soggetti con calo di fatturato (o dei corrispettivi) di almeno il 33%** per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia. Per capire meglio questa strana dilazione, occorrerà che il fatturato di marzo 2020 sia inferiore di almeno il 33% a quello di marzo 2019, se cio' si verifica la scadenza del 16.4 puo' essere **differita al 30.6**, in unica rata o in 5 rate mensili; analogamente ed autonomamente per il mese di aprile 2020, confrontato con quello del 2019.

Tale differimento riguarda anche gli Enti non commerciali, a prescindere dal calo del fatturato.

Secondo quanto specificato dall'Agenzia delle entrate, anche i contribuenti che liquidano **l'IVA con cadenza trimestrale** effettuano la verifica della riduzione del 33% del fatturato (o dei corrispettivi), ma solo con riferimento ai mesi di marzo e aprile confrontandoli con gli stessi mesi del 2019; per cui ci pare di capire che, per il primo trimestre 2020, e' sufficiente aver avuto a marzo 2020 un calo superiore al 33% rispetto al marzo 2019 per beneficiare di questa proroga;

- **sospensione termine di versamento contributi Enasarco** del primo trimestre 2020.

In modo analogo l'Enasarco ha disposto la sospensione del termine di versamento dei contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2020, in scadenza il prossimo 20 maggio 2020.

In particolare, la sospensione dei contributi relativi al primo trimestre è stata disposta **in favore delle imprese preponenti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano:

- con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente;

- con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni e con un calo di fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente.

I contributi sospesi dovranno essere versati in **unica soluzione entro il 30.6.2020** o in massimo 5 rate a partire da giugno.

Inoltre è stato precisato che tutte le imprese preponenti, comprese quelle che rientrano nella sospensione del termine di versamento, sono tenute comunque alla compilazione online della distinta di versamento entro la data del 20 maggio 2020,

in quanto la sospensione riguarda solamente il termine di versamento e non l'obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi in favore degli agenti;

- la consegna delle **certificazioni uniche - CU** - è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020; Per le CU contenenti solo redditi non destinati alla precompilata la scadenza è il 31 ottobre 2020, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 novembre;

- facoltativa **sospensione delle ritenute d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo, a richiesta dei percipienti. La sospensione, già prevista dal DL 18/2020 per la scadenza di marzo, è estesa alle scadenze di aprile e maggio; si ricorda che tale agevolazione riguarda solo i lavoratori autonomi e gli agenti, aventi ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400.000, limitatamente ai ricavi ed ai compensi percepiti dal 17.3.2020 al 31.5.2020; essi non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni) del DPR 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, all'ulteriore condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Il versamento andrà comunque effettuato dallo stesso percipiente entro il 31.7.2020, per cui ci pare che non sia molto conveniente avvalersi di tale facoltà;

- in relazione alla nuova disciplina di controllo del versamento delle **ritenute negli appalti** (di ammontare superiore a 200 mila euro ex art. 17-bis DLgs 241/1997) la Cm 3 aprile 2020, n. 8/E aveva affermato che i controlli del committente sono sospesi solo in relazione ai soggetti che possono avvalersi della sospensione del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e riprenderanno in relazione alle scadenze previste per l'effettuazione dei versamenti sospesi. In caso di sospensione del versamento delle ritenute, il committente non deve quindi sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice. Il Decreto Liquidità dispone che i Documenti unici di regolarità fiscale (Durf) emessi nel corso del mese di febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020, per ridurre gli adempimenti imposti alle imprese negli appalti durante l'emergenza coronavirus;

- **sospensione registrazione atti**: riguarda la registrazione degli atti in termine fisso i cui termini scadano tra l'8.3.2020 ed il 31.5.2020. La sospensione dei termini per la registrazione, sia di atti cartacei che telematici, comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell'imposta di registro inerente, per cui nessun versamento è dovuto se la registrazione non viene operata;

- **sospensione rate mutui prima casa** (c.d. Fondo solidarietà ovvero Fondo Gasparri. Si estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo per l'acquisto della prima casa dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, hanno registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19.

- sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione: si prevede la **sospensione dei termini dei versamenti**, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30 giugno 2020**;

- sospensione degli **adempimenti tributari per tutti i contribuenti**: a prescindere dal volume d'affari, sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso **tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020**. Tali adempimenti dovranno essere effettuati **entro il 30.6.2020** senza sanzioni.

Così, ad esempio, è **differita al 30.6.2020** la presentazione:

- del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020;
- della comunicazione dati della liquidazione IVA - LIPE - del primo trimestre 2020 in scadenza l'1.6.2020;
- del c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020.

Non rientra in alcuna sospensione l'emissione delle fatture elettroniche né la trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo restando che, in caso di sospensione dell'attività, non è necessario porre in essere nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati, in quanto alla prima trasmissione successiva sarà sufficiente inviare un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera.

CONCLUSIONI

Riassumendo le varie sospensioni possiamo riepilgarle in questo modo:

- 1) per i contribuenti minori con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 2 milioni i **versamenti** del periodo 8.3-31.3.2020 slittano all'**1.6.2020**, ad eccezione delle ritenute su lavoro autonomo;
- 2) stessa scadenza **1.6.2020** per i versamenti 8.3-31.3.2020 dei **contribuenti con attività particolarmente colpite dalla pandemia**, elencate nell'art. 61 Decreto Cura Italia;
- 3) scadenza al **30.6.2020** dei **versamenti** Irpef, Inps ed Iva dovuti il 16.4 ed il 16.5, in presenza di **cali di fatturato oltre il 33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli 2019;
- 2) per tutti i contribuenti: gli adempimenti tributari del periodo 8.3-31.5.2020 vanno eseguiti entro il 30.6.2020.

Credito di imposta per le spese di sanificazione

Il **credito d'imposta del 50% per le spese di sanificazione** degli ambienti di lavoro, entro il limite massimo di € 20.000, viene esteso all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, occhiali, detergenti ecc.;

Incentivi fiscali per erogazioni liberali

Incentivi fiscali per erogazioni liberali 2020 in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica. Si prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 da **persone fisiche** e da enti non commerciali, a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30 per cento**, col massimo di € 30.000.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 da **sogetti titolari di reddito di impresa** effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, si prevede che sono deducibili dal reddito di impresa, anche ai fini Irap, che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e che non determinano ricavi o plusvalenze rilevanti fiscalmente, né sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

L'Agenzia delle entrate ha precisato che tale deduzione, non essendo parametrata al reddito realizzato, spetta anche nel caso in cui l'impresa abbia realizzato una perdita fiscale nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale;

Bonus 100 euro ai dipendenti che lavorano

E' stato precisato che tale indennità spetta anche ai lavoratori in servizio esterno (in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa), mentre invece non spetta ai lavoratori in smart working, anche se hanno continuato a lavorare in luoghi funzionalmente e strutturalmente collegati agli abituali luoghi di lavoro, come ad es. da casa.

L'importo e' parametrato ai giorni di effettiva prestazione lavorativa nella sede ed è riconosciuto dal datore di lavoro in via automatica, non essendo necessario che il lavoratore presenti una richiesta; tale importo viene recuperato mediante utilizzo di un credito d'imposta in compensazione nel modello F24.

Riduzione degli acconti d'imposta 2020

Il Decreto Liquidità ha previsto la possibilità di poter calcolare gli acconti dovuti per l'esercizio 2020, secondo il metodo previsionale, commisurandoli **all'80%** anziché al 100%, quindi facendo affidamento su un margine di tolleranza degli errori del 20%. Ci si aspettava, visti i brutti momenti e la scarsa liquidità, una disposizione di ben altra portata. L'art. 20 del c.d. decreto liquidità, infatti, prevede che eventuali errori non saranno sanzionati qualora l'acconto non risulti inferiore all'80% dell'imposta che risulterà complessivamente dovuta per il 2020. Questa regola vale anche per l'acconto di novembre 2020.

Riassumendo, a giugno dovremo pagare il saldo 2019 Irpef/Ires/Irap/Addizionali/Ced. secca/Altre Imposte sostitutive/Ivie/Ivafe. Qui nulla cambia.

Ma dovremo pagare anche il primo acconto 2020, generalmente pari al 40%: in previsione di un risultato 2020 peggiore del 2019, le imprese potranno versare un ammontare inferiore, ma non saranno sanzionate se a giugno verseranno almeno il 40% dell'80% del dovuto finale; in pratica un 32%.

Nel caso di eventuali carenze del versamento in acconto, rispetto alla soglia del'80%, sarà comunque possibile sanare il tutto tramite il ravvedimento operoso.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 26 Decreto Liquidità

Viene nuovamente modificata l'attuale normativa, rendendola più complicata ed onerosa.

Normalmente l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versata, ordinariamente, ogni tre mesi entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'attuale normativa tuttavia, in un'ottica di semplificazione, prevedeva che, se gli importi dovuti non avessero superato il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Già' questa disposizione non stava molto in piedi in quanto il 16 dicembre non era dato ancora di sapere se si superava il limite dei 1.000 euro, conoscibile solo successivamente.

Ecco allora il pretesto per complicare ulteriormente le cose: ora si prevede che il **versamento dell'imposta di bollo** assolto sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il **primo trimestre, entro il 20 luglio** dell'anno di riferimento, qualora l'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia **inferiore a 250 euro**;

b) per il **primo e secondo trimestre, entro il 20 ottobre** dell'anno di riferimento, **qualora l'imposta da versare** per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia **inferiore complessivamente a 250 euro**.

Restano ferme invece le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

A questo punto e' difficile capirci qualcosa e ricordarselo, pertanto suggeriamo di mantenere un'unica scadenza, quella del 20 del mese successivo al trimestre, alla faccia delle semplificazioni.

Societa' di capitali: caso di riduzione/azzeramento del capitale sociale per perdite

Le imprese che prima dell'attuale crisi pandemica presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale possono non tener conto dell'obbligo del rispetto del principio di continuità aziendale previsto dal codice civile, dai principi contabili e da quelli di revisione. In sostanza:

- in sede di redazione del bilancio in corso possono valutare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio approvato;
- possono disattivare le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale, derogando alle regole del codice civile per le società di capitali;
- possono ottenere finanziamenti da parte dei soci senza che questi risultino postergati nella restituzione.

Sono previste ulteriori misure che riguardano la disciplina del fallimento, allo scopo di sottrarre, in questa fase di emergenza, le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza.

A agevolazioni per i conduttori di immobili commerciali C/1: 60% del canone di marzo 2020

E' frequente in questo periodo, per i proprietari di locali commerciali locati, ricevere dai conduttori richieste di azzeramento o di riduzione dei canoni di locazione. Nessuna norma obbliga i proprietari a fare cio', tra l'altro occorrerebbe modificare il contratto, non si sa nemmeno per quanto tempo, registrando la variazione al fine di non pagare le imposte sui canoni non riscossi. Spesso i conduttori sostengono il principio legale "dell'impossibilità della prestazione" ma ciò è difficilmente sostenibile in quanto la prestazione legata alla messa a disposizione dell'immobile non è venuta meno.

E' piu' verosimile concedere al conduttore, per venirgli incontro, una proroga nel pagamento del canone afferente i mesi in cui non ha potuto esercitare appieno la sua attivita'. Ogni soluzione comunque dipende dai rapporti tra le parti e dalla convenienza del locatore a continuare la locazione con chi e' sempre stato regolare nei pagamenti.

Ricordiamo che il DL 18/2020 ha previsto, relativamente ai conduttori di negozi/botteghe **consite in C/1**, un'agevolazione pari al **60%** del canone **pagato** per il mese di marzo 2020.

Il fatto che lo Stato abbia riconosciuto ai conduttori il suddetto credito di imposta vuole implicitamente dire che non è stata individuata una causa di forza maggiore che consenta al conduttore di sospendere il pagamento del canone di locazione.

Restano esclusi dall'agevolazione i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8, nonche' alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona se classificate come essenziali (farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, ecc.).

Pare ora che, col prossimo Decreto, l'agevolazione venga estesa anche al mese di aprile 2020 ed anche ad altre tipologie di immobili.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti augurandovi un celere ritorno alla normalita'.